



REGOLAMENTO SERVIZIO DI REPERIBILITÀ'

Approvato dal CdA del 7/6/2019

Modificato dal CdA del 17/9/2019

Modificato dal CdA del 10/06/2025

Art.1 - DEFINIZIONE

Per reperibilità si intende la disponibilità del lavoratore a prestare la propria attività lavorativa su chiamata al di fuori del normale orario di lavoro per interventi non programmati correlati alle finalità di seguito esposte.

Per l’Azienda il servizio di reperibilità riveste una fondamentale importanza in quanto deputato a garantire la tutela dell’incolumità dei cittadini mediante l’utilizzo delle più moderne ed avanzate risorse tecniche per conseguire la massima sicurezza degli utenti, degli operatori e degli impianti.

Inoltre tale servizio si intende esteso anche ai dipendenti addetti al magazzino aziendale per le attività propedeutiche e correlate al servizio di reperibilità.

L’Azienda è impegnata ad organizzare un presidio di 24 ore per tutti i giorni dell’anno per garantire la tutela dell’incolumità della clientela, della sicurezza e della funzionalità degli impianti e della rete e per garantire la regolarità del servizio.

L’art.25 del vigente CCNL Gasacqua prevede che la reperibilità è una prestazione compresa nella normale attività del personale operativo e tecnico ed il lavoratore in possesso delle necessarie competenze incaricato dall’azienda non può rifiutarsi di svolgere tale servizio.

Art.2 - ORGANIZZAZIONE

La disciplina relativa al servizio di reperibilità è contenuta nell’ art. 25 del CCNL Gas Acqua nonché negli accordi sottoscritti con le OOSS ai sensi del medesimo articolo del CCNL che qui si intendono integralmente richiamati.

Art.3 - FORMAZIONE

L’Azienda previa informazione e formazione dota il personale in reperibilità, ai soli fini del servizio, di tutta la strumentazione necessaria e tecnologicamente idonea al fine di rendere tempestivo ed efficace l’intervento.

A tal fine la società intensifica ed integra le attività formative sulle procedure di qualità e di sicurezza già previste, assoggettandole a verifiche periodiche da svolgersi con cadenza almeno annuale.

Per le verifiche tecnico professionali provvederà una commissione composta da personale interno ed eventualmente da soggetti esterni. La predetta commissione si autoregolamenta sulle modalità con le quali procedere alle predette verifiche.

Art.4 - VERIFICHE

In occasione delle verifiche su riportate l’Azienda, per una più efficiente sicurezza e regolarità nella gestione del servizio di reperibilità, svolgerà delle cognizioni dirette ad accertare il possesso dell’idoneità fisica del dipendente addetto (secondo quanto verificato dal medico aziendale nel corso della sorveglianza sanitaria: drugtest, alcooltest, spirometria, analisi del sangue ecc.).

Qualora il dipendente inserito nei turni di reperibilità sia stato destinatario di contestazioni disciplinari riguardanti l’espletamento del servizio di pronto intervento si procederà alle verifiche nelle modalità di cui al presente regolamento, fermo restando il decorso del procedimento disciplinare ai sensi dell’art.21 del CCNL.

Al termine delle verifiche e cognizioni il dipendente che otterrà l’idoneità sarà impiegato nel servizio di reperibilità; viceversa coloro che eventualmente non conseguano l’idoneità saranno definitivamente o temporaneamente esonerati dal predetto servizio; in quest’ultimo caso l’esonero dal servizio è da considerarsi valido, salvo diversa precisa indicazione, fino alle successive verifiche, senza che ciò comporti una esclusione dalle normali attività ordinarie tecniche operative.

Al fine di minimizzare gli impatti sul servizio di reperibilità a seguito di esoneri dal servizio per inidoneità, le verifiche tecnico professionali e /o mediche saranno previste almeno due mesi prima della scadenza della carta di reperibilità predisposta dalla sezione Personale.

Art.5 - RICHIESTA DI ESONERO DAL SERVIZIO

Inoltre sempre nell’ottica dell’ottimizzazione del servizio di reperibilità, l’Azienda ispirandosi ai principi dell’art. 24 del vigente CCNL per i lavoratori in turno, estende ai lavoratori impegnati nel servizio oggetto del presente regolamento la possibilità per coloro che hanno compiuto 60 anni di età e almeno 20 anni di lavoro in reperibilità o 27 anni di lavoro in reperibilità possono richiedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, di essere impiegati solo sulle attività ordinarie.

Art.6 - RICHIESTE DI CAMBI REPERIBILITÀ

L’Azienda infine, quale ulteriore misura finalizzata all’ottimizzazione del servizio di reperibilità prevede la limitazione a n.5 cambi all’anno di reperibilità a seguito richiesta dei dipendenti; richieste eccedenti il predetto limite avranno evidenza sul premio di risultato e sulla valutazione del richiedente in generale.

Qualora a seguito delle predette limitazioni il numero delle richieste di cambi non dovesse diminuire sarà necessario rivedere, il modello di gestione della reperibilità relativamente al numero di giornate.

Art.7 - GESTIONE SQUADRE REPERIBILI

La carta reperibilità avrà durata annuale, prevedendo la doppia squadra nei periodi di Natale, Capodanno e Ferragosto, con impegno a non far coincidere lo stesso personale in detti periodi nevralgici attraverso la rotazione.

Nella gestione delle squadre reperibili, al fine di evitare l’eventuale ripetitività di squadre fisse (es. per numero pari di capi squadra e aiutanti), si procederà ad una rotazione delle stesse con cadenza annuale, utilizzando criteri oggettivi (es. ordine alfabetico crescente o decrescente, data di nascita

crescente o decrescente). Tanto per tutti i dipendenti impiegati nel servizio (capo turno, capo squadra e aiutante).

In caso di assenza non prevedibile o preventivabile (es. malattia, infortunio etc.), si procederà alla sostituzione dell'assente scalando con il dipendente immediatamente successivo e disponibile, salvo il caso in cui non sia comunicata, dalla divisione tecnica, la disponibilità alla copertura del turno da parte di un dipendente volontario.

L'Azienda si riserva la facoltà, qualora necessario, di rivedere le modalità organizzative del servizio di reperibilità. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle innovazioni introdotte in materia dal CCNL Gas Acqua.

Ai sensi dell'art.25 del CCNL Gas Acqua, l'Azienda ha tentato di raggiungere un accordo con le OOSS sulla definizione del presente regolamento, ma nel termine contrattualmente previsto per l'esame congiunto di 20 giorni non è stato raggiunto l'accordo. In ogni caso sarà data informativa alle OOSS dell'entrata in vigore del presente regolamento a valle dell'approvazione da parte del CDA.